



Deliberazione n. 0001659 del 15/07/2021 - Atti U.O. S.C. Formazione

Oggetto: ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI OSPITALITA' DEL DOTT. ASSUMMA SIMONE TOBIA, IN QUALITA' DI MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO L'ASST SANTI PAOLO E CARLO - PRESIDIO SAN PAOLO - FORMULATA DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI UROLOGIA

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. FORMAZIONE

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l'“Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Preso atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Preso atto della deliberazione n. 761 del 30/03/2021 avente per oggetto: “Revoca della deliberazione n. 397 del 19/02/2021 avente per oggetto: “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V1” e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V2;

Richiamati:

- il d.lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il D.I. 4/02/2015 n. 68 ‘Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria’;
- il D.I. 13/06/2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione, può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, previa stipula di apposita convenzione;

Considerato:

- che la Scuola di Specializzazione di Urologia di Modena ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione del Dott. Assumma Simone Tobia, svolgere un periodo di attività formativa presso l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano;
- che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture “devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale”
- che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;
- che il soggetto ospitante non risulta aver saturato il potenziale formativo;

Viste:



la DGR 2409/1981 n. III/395 con cui l'Azienda Ospedaliera San Paolo, oggi ASST Santi Paolo e Carlo, è stata individuata Polo per l'insegnamento universitario alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano;

la deliberazione n. 82 del 16/02/1994 con cui è stato attuato il regolamento specifico per la frequenza degli specializzandi in Azienda;

la deliberazione n. 1022 del 10/09/1997 con cui è stato costituito il deposito cauzionale per la dotazione ai medici specializzandi;

Vista la nota prot. n. 19278 del 01/07/2021, conservata in atti, con la quale il Prof. Salvatore Micali - Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - ha richiesto la disponibilità ad accogliere il dott. Assumma Simone Tobia, per un periodo di frequenza extra rete formativa dal 15/07/2021 al 31/10/2021;

Acquisito il parere favorevole, agli atti d'ufficio, da parte del Direttore dell'U.O.C di Urologia, Prof. Bernardo Maria Cesare Rocco;

Precisato che la convenzione in oggetto:

- non comporta oneri specifici a carico di questa ASST;
- non configura un rapporto di lavoro subordinato o autonomo da parte degli studenti interessati;
- prevede che il medico specialista in formazione provveda con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la Responsabilità Civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta presso la struttura;

Ritenuto pertanto di procedere alla sottoscrizione della convenzione nominativa tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1) di autorizzare il dott. Assumma Simone Tobia a svolgere attività in qualità di medico in formazione specialistica extra sede presso la U.O.C. di Urologia, ASST Santi Paolo e Carlo, diretto dal Prof. Bernardo Maria Cesare Rocco, a decorrere dal 15/07/2021 fino al 31/10/2021.

2) che il dott. Assumma Simone Tobia dovrà all'ASST Santi Paolo e Carlo, sul Codice IBAN: IT 74 U 03111 01634 999999999999 UBI Banca Spa – Filiale di Milano Meda n. 5565 – via Meda ang. Via Brunacci – 20136 Milano – un deposito cauzionale di € 51,64= per il rilascio del camice;

3) di introitare sul codice IBAN IT38A0306909617100000300001, BANCA INTESA SAN PAOLO Filiale di Milano Via Brunacci 13 angolo Via Meda 12, il versamento di € 5,16= al conto 4F031000 “Ricavi per rimborsi diversi” CDR BIL, CdC 201010101 “del Bilancio di esercizio 2021” per il rilascio del tesserino;

4) di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore ad interim della SC



Formazione e che la sua esecuzione è affidata al Direttore della S.C. di competenza per la gestione della attività del medico specializzando;

5) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo della Giunta Regionale, e che verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Imputazione dei Conti - Introito

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 5,16 I	4F031000 - Ricavi Per Rimborsi Diversi	201010101		2021

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi della normativa vigente.

Pratica trattata da: Carmela Racco

Dirigente/Responsabile proponente: Francesco Giglio

Il presente atto si compone di n. 8 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

Spett.le
ASST Santi Paolo e Carlo
Direttore Generale Dott. Matteo Stocco
protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it

OGGETTO: LETTERA-CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO L'ASST SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO DEL DOTT. ASSUMMA SIMONE TOBIA, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI "UROLOGIA" DELL'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA

- Visto il d.lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- Visto il D.I. 4/02/2015 n. 68 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria';
- Visto il D.I. 13/06/2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- Considerato che la Scuola di Specializzazione di Urologia di Modena ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione del **Dott. Assumma Simone Tobia**, svolgere un periodo di attività formativa presso l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano;
- Considerato che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture "devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale";
- Verificato che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;
- Verificato che il soggetto ospitante non risulta aver saturato il potenziale formativo;

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, (c.f. 00427620364), di seguito denominata Università, con sede legale a Modena in via Università n.4 CAP 41121 nella persona del Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro, nato a Modena il 24/12/1954 nominato con decreto del MIUR il giorno 02 luglio 2019 ed ivi domiciliato per la carica;

E

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO con sede legale in Milano, via Antonio di Rudinì n. 8, CAP 20142 - codice fiscale/P.I. 09321970965 PEC protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata

legalmente dal Direttore Generale Dott. Matteo Stocco, nato a Milano (MI) il 04/06/1968 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premessa

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e l'Unità Operativa di Urologia di Modena per lo svolgimento di attività formative extra rete formativa del **Dott. Assumma Simone Tobia**, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Art. 2 Impegni delle parti

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il **Dott. Assumma Simone Tobia**, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Urologia dell'Università di Modena e garantisce l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. L'Università si impegna ad erogare il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre il programma formativo individuale del **Dott. Assumma Simone Tobia**.

Art. 3 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 Comunicazione e accertamento della frequenza

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante.

La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, anche in forma digitale, del Direttore della Scuola di Specializzazione.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5 Tutela assicurativa

Il medico in Formazione specialistica provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta nella struttura ospitante.

Eventuali assicurazioni per colpa grave sono a carico del medico in formazione specialistica.

Per quanto concerne l'assicurazione INAIL alla stessa dovrà provvedere l'Azienda sanitaria sede prevalente della formazione su cui, pertanto, ricade l'obbligo di sostenere il pagamento del premio e di assolvere alle denunce in materia assicurativa. In caso di sinistro del medico in formazione occorso durante la frequenza presso l'Azienda, il soggetto ospitante si impegna a comunicare e a

trasmettere, entro le 6 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza per i conseguenti adempimenti INAIL, al competente ufficio dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico di Modena ([mail: uffinf@policlinico.mo.it](mailto:uffinf@policlinico.mo.it)), la documentazione relativa all’infortunio, la quale provvederà ai successivi adempimenti INAIL.

Art. 6 Obblighi dei medici in formazione specialistica

Sulla base del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i medici in formazione specialistica che accedono o alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della attività.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell’Università di Modena e del soggetto ospitante.

Art. 7 Sicurezza

Il soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l’attività presso le proprie strutture.

Nel caso in cui il medico in formazione venga assegnato ad un’Unità Operativa nella quale gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, il soggetto ospitante dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste, nonché effettuare i periodici controlli mediante l’utilizzo di appositi dosimetri.

Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest’ultima ovvero presso l’unità operativa, in base al d.lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle del soggetto ospitante e comunicate al medico in formazione specialistica prima dell’inizio delle attività stesse.

Art. 8 Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore dal 15/07/2021 al 31/10/2021.

Art. 9 Oneri fiscali

1. Il presente atto, redatto in forma di lettera convenzione, sottoscritto con firma digitale sarà perfezionato mediante invio a mezzo PEC, è soggetto ad imposta di bollo in caso d’uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda – DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 1 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni (note dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna prot. n. 909-43051/2009 e prot. n. 909-57958/2009 in risposta ad interpelli n. 909-368/2009 e n. 909-530/2009 presentati dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 26 gennaio 2010).

2. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 10 Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Milano.

Art. 11 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
(Prof. Carlo Adolfo Porro)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO
(Dr. Matteo Stocco)
